

Comune di CASTELFONDO

**LO STATUTO
DEI DIRITTI
DEL CONTRIBUENTE**

LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e scopo dello Statuto	pag. 3
Art. 2	Rapporti con il contribuente	pag. 3
Art. 3	Avviso di liquidazione	pag. 3
Art. 4	Avviso di accertamento	pag. 4
Art. 5	Diritto di interpello	pag. 5
Art. 6	L'autotutela	pag. 5
Art. 7	Rimborsi	pag. 7
Art. 8	Norme finali	pag. 8

Art 1 Ambito e scopo dello Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e ss.mm. e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2 Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di cui al successivo articolo 4 ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 3 Avviso di liquidazione

1. Mediante avviso di liquidazione il funzionario responsabile del tributo¹, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le eventuali sanzioni ed interessi.
2. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
3. Nell'avviso di liquidazione debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia:
 - l'aliquota applicata,
 - il periodo di riferimento,
 - l'importo del tributo dovuto,
 - l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi,
 - il termine e modalità di pagamento,

¹ In presenza di una modalità organizzativa diversa si può optare per la figura apicale del Servizio o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento,
- l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
- il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale².

Art. 4 Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo³:
 - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
 - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
3. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati:
 - tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
 - il periodo di riferimento;
 - l'aliquota applicata;
 - l'importo del tributo dovuto;
 - le sanzioni e gli interessi;
 - il termine e le modalità per il pagamento;
 - l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

² Modifica conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. 26.01.2001, n. 32, art. 6 – pubblicato in GU 05.03.2001 n. 53.

³ In presenza di una modalità organizzativa diversa si può optare per la figura apicale del servizio o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale⁴.

Art. 5 Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Il Comune attraverso il funzionario responsabile del tributo entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)
5. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3.
6. Non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei.

Art. 6 L'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo⁵ può procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Possono inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità

⁴ Modifica conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. 26.01.2001, n. 32, art. 6 – pubblicato in GU 05.03.2001 n. 53.

⁵ In presenza di una modalità organizzativa diversa si può optare per la figura apicale del Servizio o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie

di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune;
 - i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:
 - anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere;
 - anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...);
 - anche se vi è pendenza di giudizio;
 - anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.
7. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il

contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 7 Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.
4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il funzionario responsabile del tributo⁶, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
7. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.
8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

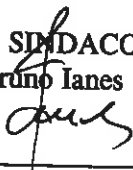
Art. 8 Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge 27.07.2000, n. 212 limitatamente alla disciplina dei tributi locali.
2. Il presente Statuto dei diritti del contribuente entra in vigore il 01.01.2002.

⁶ In presenza di una modalità organizzativa diversa si può optare per la figura apicale del Servizio o i soggetti a cui è affidata l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie

Il presente Regolamento è approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 23 di data 28 dicembre 2001.

IL SINDACO
Bruno Ianes



Il Segretario Comunale
Maria Luisa Andreatti

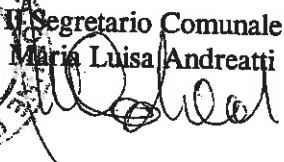


Pubblicato all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi dal 31 dicembre 2001 al 10 gennaio 2002 senza opposizioni.

Castelfondo, li 11 gennaio 2002



Il Segretario Comunale
Maria Luisa Andreatti

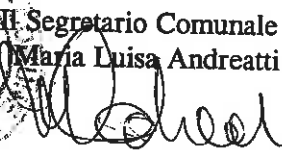


Ripubblicato mediante avviso all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 14 gennaio 2002 al 29 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale.

Castelfondo, li 30 gennaio 2002

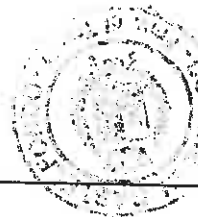


Il Segretario Comunale
Maria Luisa Andreatti



Entrato in vigore in data 30 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale.

Castelfondo, li 30 gennaio 2002



Il Segretario Comunale
Maria Luisa Andreatti

